



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi, Pensioni e Fiscalità
Ripartizione Pensioni e Riscatti
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +39 040 5583135 Fax +39 040 5587999 e-mail pensioni@amm.univ.trieste.it

Prot. n. 5623

dd. 09.03.11

REP. 18-2011

A tutto il personale docente
di ruolo a tempo indeterminato
Loro S e d i

OGGETTO: **esonero dal servizio** nei cinque anni precedenti alla maturazione dell'anzianità contributiva di 40 anni.

Si informa che, ai sensi dell'art. 2, comma 53 del decreto legge 29.12.10, n. 225 (Milleproroghe), convertito in L. 26.02.11, n. 10, pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26.02.11, entrata in vigore il 27.02.11, l'art. 72, commi 1,2,3,4,5 e 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133, dd. 06.08.08, è stato modificato, nel senso che, oltre che per gli anni 2009, 2010 e 2011, anche per gli anni 2012, 2013 e 2014, il personale di ruolo in servizio può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Si ricorda che l'istanza è irrevocabile e deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare venga raggiunto il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e cioè 35 anni.

E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

Durante l'esonero al dipendente spetta il 50% del trattamento economico complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie. Ove il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, la misura del predetto trattamento economico é elevata al 70%.

Il trattamento economico spettante è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati, per cui in primo luogo la propria Università. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Si invita il personale docente di ruolo a tempo indeterminato intenzionato a presentare istanza di esonero di voler gentilmente contattare la Ripartizione Pensioni e Riscatti per verificare se in possesso dei requisiti previsti e necessari all'erogazione del trattamento di quiescenza, trascorsi i cinque anni di esonero dal servizio (tel. 040/5583135 - dott.ssa Grillo- 040/5582571 - sig.ra Aglieco).

Distinti saluti


IL RETTORE

mg